

Cittadinanza italiana

Data di pubblicazione: 30 Dicembre 2023

sentenza 30 dicembre 2023* (sulla individuazione dei limiti di efficacia dell'accertamento, da parte del Giudice civile, della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, nei confronti dell'Ufficiale di Stato Civile).

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. V BIS - sentenza 30 dicembre 2023 n. 20011 - Pres. Rizzetto, Est. Mattei - Ronchi (Avv.ti De Lima e Castaldo) c. Ministero dell'Interno (n.c.) e Comune di Vallada Agordina (Avv.ti Gaz e Speranzon) - (respinge).

Stranieri - Concessione della cittadinanza italiana - Accertamento da parte del Giudice civile della cittadinanza italiana *iure sanguinis* - Efficacia nei confronti dell'Ufficiale di Stato civile - Limiti - Individuazione.

In materia di riconoscimento della cittadinanza italiana, deve ritenersi che l'accertamento da parte del Giudice civile della cittadinanza italiana *iure sanguinis* non preclude all'ufficiale di stato civile il dovuto controllo sulla regolarità ed idoneità della documentazione su cui l'accertamento si fonda, anche in considerazione del fatto che, nell'accertare i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il Tribunale ordinario non è tenuto ad applicare le norme previste dal "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*" di cui al d.P.R. n. 396/2000, con riferimento ai rigorosi requisiti formali ivi richiesti ai diversi fini della registrazione degli atti, secondo le correlate istruzioni applicative emanate dal Governo.

Pubblicato il 30/12/2023

20011/2023 REG.PROV.COLL.

10547/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10547 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabel De Lima e Laura Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell'intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Gaz e Luca Speranzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2023 (n.r.g. 5915/2022) in forza della quale il cittadino brasiliano odierno ricorrente è stato dichiarato cittadino italiano *iure sanguinis* ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile, con impugnativa del provvedimento di rigetto;

per il risarcimento del danno subito per effetto della mancata esecuzione del giudicato per cui è causa, da liquidarsi in via equitativa, nonché il pagamento di una penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in caso di perdurante inadempimento delle Amministrazioni intime.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza del giudicato formatosi sull'ordinanza del Tribunale di Roma del 6 dicembre 2023, in forza della quale il cittadino brasiliano odierno ricorrente è stato dichiarato cittadino italiano *iure sanguinis* ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale di stato civile del Comune di -OMISSIS-, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

Lamenta in sintesi il ricorrente l'illegittimità della decisione assunta dall'Amministrazione di non procedere alla trascrizione degli atti di nascita e matrimonio in quanto presentati in copia analogica di un originale informatico, anziché in originale o in copia conforme all'originale, trattandosi di formalità superata dalla Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961, secondo cui una volta comprovata la validità della firma apposta all'atto secondo la normativa vigente nel paese di provenienza (-OMISSIS-), l'atto stesso assumerebbe pieno valore giuridico anche in territorio italiano.

Tale conclusione troverebbe conferma nella stessa ordinanza di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, laddove dispone che *"...La linea di discendenza riportata in ricorso trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata"*.

Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, evidenziando l'inconferenza del richiamo di parte ricorrente alla normativa in tema di firma digitale nel paese d'origine al fine di invocare, in modo generico ed altrettanto inconcludente, la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, senza affrontare la fondamentale questione posta a giustificazione del provvedimento di diniego contestato, ovvero la produzione in copia analogica di un originale informatico, anziché in originale o in copia conforme all'originale.

Con memoria di replica in data 9 novembre 2023, il ricorrente ha ribadito che gli atti in questione non sarebbero mere fotocopie, bensì originali digitalmente firmati, dei quali un traduttore ufficiale ha dato piena fede nella riproduzione, timbrati e regolarmente postillati con timbro di sigillo di congiunzione tra i vari fogli che costituiscono

un tutt'uno.

Con nota in data 13 novembre 2023, l'Ente civico ha eccepito la tardività della memoria di replica di parte ricorrente rispetto al giorno d'udienza.

Alla camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023, la causa è passata in decisione.

Passando all'esame del ricorso, deve preliminarmente essere accolta la richiesta di stralcio della memoria di replica di parte ricorrente depositata in data 9 novembre 2023, in quanto tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a., a tenore del quale *“Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”*.

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Giova sul punto osservare, con riferimento alla registrazione di atti formati all'estero da autorità straniera, che l'art. 22 del d.P.R. n. 396/2000 (*“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”*), prevede che *“Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”*.

Quanto alla forma della traduzione dell'atto straniero, il Massimario per l'Ufficiale di Stato Civile, recante *“Guida all'Applicazione”* del su citato regolamento - la cui vincolatività nei confronti ufficiale di stato civile, *“tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno”* discende direttamente dall'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 - prevede, al par. 3.3., che *“Gli atti formati da autorità straniera trasmessi per la trascrizione debbono avere le caratteristiche formali previste dagli artt. 21, comma 3, e 22 del D.P.R. 396/2000 (traduzione, legalizzazione, timbri e firme in originale). Tali caratteristiche non consentono di utilizzare per la relativa trasmissione il fax, ma richiedono che vengano inviati i documenti in originale o per copia dichiarata conforme all'originale dall'autorità competente”*.

Si precisa, quanto alla dizione di “conformità all'originale”, ex art. 18, 1 comma, del D.P.R. 445/2000, secondo cui le copie autentiche di atti e documenti ottenute con un procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto possono essere validamente prodotte in luogo dell'originale, che tale definizione esclude che si possa procedere all'autenticazione di una copia desunta da altra copia a sua volta dichiarata conforme all'originale”.

Secondo le suindicate istruzioni ministeriali, è quindi necessario, ai fini della registrazione degli atti per cui è causa, che l'interessato produca non soltanto l'originale degli atti da trascrivere, ma anche l'originale della relativa traduzione o quantomeno una copia conforme dello stesso ai sensi dell'art. 18 d.P.R. n. 445/2000, dovendo, come detto, l'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 9 comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, uniformarsi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno, la cui efficacia vincolante si riverbera, con effetti esterni, *“anche sulla posizione dei terzi, che di tali atti siano destinatari”*, con onere di loro immediata impugnazione in caso di eventuali contestazioni (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5047).

Ciò considerato, occorre rilevare che nel caso di specie il ricorrente ha prodotto una mera copia analogica delle traduzioni degli atti sottoscritte in forma digitale dal traduttore autorizzato, munita di *apostille* (in originale), la quale, come noto, vale unicamente a certificare la paternità della sottoscrizione apostillata e non anche la conformità della copia analogica all'originale del documento su cui è apposta, come chiaramente esplicitato al par. 301 dell' *“Apostille Handbook”*, ovvero del manuale applicativo della Convenzione de L'Aja del 1961, redatto nel 2013 dalla Conferenza de L'Aja sul Diritto Internazionale Privato (*Conférence de La Haye de droit international privé*) - che proprio in ordine alla necessità che gli Stati parti della Convenzione accettino la validità e l'efficacia anche delle *apostilles* elettroniche, ha avuto cura di precisare che *“Ciò non impedisce alle autorità dello Stato di destinazione di respingere il documento pubblico elettronico sottostante sulla base della loro legislazione o prassi nazionale perché il documento deve essere prodotto in formato cartaceo”* (testualmente: *“This does not prevent*

authorities in the State of destination from rejecting the underlying electronic public document on the basis of their domestic law or policy because the document is required to be produced in paper form”).

Ciò consente di superare l'assunto di parte ricorrente secondo cui, nell'accertare i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il Tribunale di Roma abbia ritenuto idonea allo scopo la medesima documentazione per cui è causa in quanto *“debitamente tradotta ed apostillata”* e ne abbia pertanto ordinato la trascrizione nei registri dello stato civile senza porre alcuna ulteriore condizione.

Ciò non preclude infatti all'ufficiale di stato civile il dovuto controllo sulla regolarità ed idoneità di detta documentazione, anche in considerazione del fatto che, nell'accertare i requisiti sostanziali richiesti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza italiana, il Tribunale di Roma non era tenuto ad applicare le norme previste dal *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”* di cui al d.P.R. n. 396/2000, con riferimento ai rigorosi requisiti formali ivi richiesti ai diversi fini della registrazione degli atti, secondo le correlate istruzioni applicative emanate dal Governo.

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, data l'evidente peculiarità della fattispecie controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

IL SEGRETARIO